

DELIBERA N.40 del 18.08.2026

XXX/TIM SPA

(GU14/815454/2026)

NELLA riunione del Co.Re.Com. Abruzzo del 18.08.2026

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi”, come modificato dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Co.Re.Com. Abruzzo;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza

delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritto in data 31/03/2023 tra il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Abruzzo;

VISTA l'istanza di XXX XXX del 21/02/2026 acquisita con protocollo n. 0066077 del 21/02/2026;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, per il tramite dell'avv. XXX, contesta quanto di seguito: *“In data 02/07/2025 parte istante richiedeva l'attivazione del servizio televisivo “Timvision” con contestuale consegna dell'apposito decoder atto alla fruizione dello stesso (All.1). Ed invero, decorsi i 30 giorni previsti dalle condizioni di contratto, il decoder non veniva consegnato (All.2). Parte istante formulava pertanto reiterati solleciti, integrati con formale reclamo id 9-783511356006 (All.3). Il decoder veniva consegnato, con grave ritardo, solo nella data del 30/09/2025 con contestuale attivazione/possibilità di fruizione del servizio televisivo. Per le motivazioni ut supra trascritte ed argomentate, l'utente si rivolgeva al sottoscritto difensore Avv. XXX XXX al fine di far valere i propri diritti”.*

In base a tali premesse, l'istante chiede:

- i. L'indennizzo per ritardata attivazione / interruzione del servizio Timvision, ex Artt. 4 -6 dell'Allegato A alla D.347/18/CONS, dal 31/07/2025 al 30/09/2025, per un totale di 62 giorni;
- ii. L'indennizzo per mancata risposta ai reclami, ex Art 12 dell'Allegato A alla D.347/18/CONS;

iii. L'annullamento di eventuali morosità pendenti;

iv. Il rimborso per spese di assistenza e procedura.

L'istante allega:

- Copia dello screenshot concernente l'offerta tv (numero d'ordine PONLDNYRNQFX) del 02/07/2025 e il riepilogo d'ordine Timvision family S e Timvision box;
- Copia delle Condizioni generali dell'offerta in abbonamento Timvision con decoder in comodato d'uso;
- Copia dello screenshot del reclamo riferito a TIM in cui si può leggere: *“il tuo quesito a TIM per la linea 0862XXX. Reclamo inoltrato. Gentile cliente, grazie per averci contattato. Abbiamo preso in carico la tua richiesta con ID 9-783511356006 e ti risponderemo al più presto”*.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore nei propri scritti difensivi osserva: *“Parte istante fonda le proprie pretese sull'assunto secondo cui l'attivazione avrebbe dovuto avvenire entro 30 giorni. Tuttavia, dalle condizioni generali di contratto emerge che: la fruizione del servizio Timvision presuppone una pluralità di requisiti tecnici e amministrativi (dispositivo, connessione, registrazione, ecc.); il contratto si configura come fattispecie complessa, subordinata al corretto adempimento di obblighi anche in capo al cliente. Ne consegue che il termine indicato nelle condizioni contrattuali ha natura meramente indicativa e non perentoria, essendo fisiologicamente subordinato: alla verifica dei requisiti tecnici; alla disponibilità e consegna del decoder; alla corretta registrazione e configurazione del servizio. Pertanto, non può configurarsi automaticamente un inadempimento imputabile a Tim per il solo decorso del termine indicato. Parte istante non fornisce*

alcuna prova circa: l'avvenuto completo adempimento degli oneri informativi e documentali a suo carico; la tempestiva messa a disposizione di tutti gli elementi necessari all'attivazione; l'assenza di impedimenti tecnici o logistici non imputabili all'operatore. Al contrario, è noto che, nelle attivazioni di servizi con apparati in comodato d'uso, la tempistica può dipendere da fattori estranei alla sfera di controllo dell'operatore (es. logistica, reperibilità cliente, installazione autonoma). In difetto di prova rigorosa, la domanda indennitaria è priva del necessario presupposto dell'imputabilità soggettiva. Ai sensi della delibera Agcom n. 347/18/CONS (richiamata dall'istante), l'indennizzo è dovuto solo in presenza di: ritardo qualificato; imputabilità all'operatore; effettivo pregiudizio nella fruizione del servizio. Nel caso di specie: il servizio Timvision non integra un servizio essenziale di comunicazione primaria, ma un servizio accessorio di contenuti; non risulta alcuna interruzione di servizi principali (telefonia/internet); Ne deriva l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi indennizzo. L'utente deduce una mancata risposta al reclamo. Sul punto si osserva che: il reclamo risulta preso in carico con identificativo specifico (ID 9-783511356006), come da documentazione allegata; la presa in carico costituisce già riscontro ai sensi della normativa di settore, specie ove la pratica sia ancora in lavorazione. In ogni caso, parte istante non prova: il contenuto specifico del reclamo; la sua rituale trasmissione secondo le modalità previste; il decorso del termine regolamentare senza risposta. Anche tale domanda risulta dunque infondata.”.

3. Le repliche dell'istante

A fronte delle memorie presentate da Tim SpA, l'istante, in data 29/04/2026, deposita le proprie controdeduzioni, replicando: “*deve evidenziarsi, senza timore di smentita, la presenza di due cristalline evidenze fattuali: risulta pienamente provata l'esistenza del contratto di attivazione sottoscritto dal XXX nella data del 02/07/2025; ed infatti, è la stessa Tim S.p.A. a confermare che “in data 02.07.2025 veniva richiesta l'attivazione del servizio TIMVISION con decoder”;* non v'è nessuna contestazione di

parte convenuta circa la data effettiva di attivazione del servizio (30/09/2025); attivazione concretizzatasi dopo ben 92 giorni dalla data di stipula del contratto! Inoltre, trattandosi di un ritardo nell'attivazione, va ricordato come l'unico onere a carico dell'istante sia quello di produrre in questa sede prova della richiesta contrattuale (Cassazione Sezioni Unite, sent. 13533/2001). Ed invero, l'onere della prova circa l'esatto adempimento o l'impossibilità sopravvenuta ricade interamente sul Gestore telefonico. Al fine di limitare la propria responsabilità per l'evidente inadempimento contrattuale, Tim asserisce nella propria memoria difensiva “ l'insussistenza di un termine essenziale di attivazione e la natura meramente ordinatoria del termine di 30 giorni”, nonché la possibile presenza di una serie di ritardi non imputabili direttamente a Tim (es. logistica, reperibilità cliente, installazione autonoma). Orbene, circa il primo punto in argomento, va direttamente rilevato come le stesse condizioni contrattuali di Tim S.p.A. prevedano da un lato “Consegna TIMVISION Box: Se l'offerta include il decoder, i tempi di consegna sono di circa 8 giorni lavorativi” e aggiungano che “Il servizio di TIMVISION si attiva immediatamente” (vedasi allegato 1 alla controdeduzione). Non v'è chi non vede, dunque, come l'attivazione del servizio sia stata effettuata ben oltre i termini contrattuali indicati! Circa il secondo punto in argomento, invero, si contesta l'assoluta genericità della dichiarazione di controparte relativa alla presenza di “ritardi non imputabili direttamente a Tim (es. logistica, reperibilità cliente, installazione autonoma)”. Anzitutto, va rilevato come la dichiarazione di Tim S.p.A. non sia suffragata da alcuna documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di qualsivoglia problematica tecnica non imputabile a Tim. Ed infatti, occorre ricordare che sarebbe onere dello stesso – al fine di ottenere un esonero di responsabilità – quello di dimostrare che la ritardata attivazione dei servizi sia derivata da una circostanza ad esso non imputabile; ricadrebbe, inoltre, sulla parte inadempiente sia l'obbligo di fornire prova dell'accadimento e/o delle difficoltà tecniche che hanno determinato il ritardo nell'attivazione, sia quello di dimostrare tutte le azioni espletate al fine di porre in essere un esatto e tempestivo adempimento e, in ultimo, quello di dimostrare che tali azioni si siano rivelate inefficaci. Orbene, nemmeno di quest'ultimi

obblighi probatori Tim S.p.A. ha fornito la relativa prova. Nel caso che ci occupa assume assorbente rilevanza l'assenza, da parte del Gestore, di qualsivoglia comunicazione all'Utente finalizzata a riferire circa la problematica in atto, le eventuali azioni poste in essere nonchè le tempistiche ad esse connesse. Sul punto, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è la parte che non adempie a dover avvertire la controparte dell'impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità d'adempire. Se la comunicazione non arriva a destinazione entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale la parte che non ha adempiuto ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere l'impedimento, questa è obbligata a rispondere del disagio cagionato. Sul punto, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è la parte che non adempie a dover avvertire la controparte dell'impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità d'adempire. Se la comunicazione non arriva a destinazione entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale la parte che non ha adempiuto ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere l'impedimento, questa è obbligata a rispondere del disagio cagionato. Quanto in parola offre, con disarmante evidenza, un chiaro accertamento delle responsabilità di Tim S.p.A. In merito all'asserita assenza di reclami. Sul punto, oltre a sottolineare come l'istante abbia correttamente reclamato la presenza della problematica in atto con reclamo id 9-783511356006 (vedasi allegato 3 all'istanza GU14), urge rappresentare che l'art. 14 della Delibera 347/18 è inapplicabile, poiché trattasi di indennizzi dovuti ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A della stessa delibera, che all'art 13 al comma 1 testualmente recita "l. Nelle fattispecie contemplate dagli articoli 6, 8, 9 e 11, il calcolo dell'indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente." Appare ovvio, dalla lettura combinata dei due articoli, che in caso di ritardata/mancata attivazione non è applicabile l'art. 14, poiché il gestore è ben conscio degli obblighi contrattualmente assunti. In merito al rimborso di spese di procedura ed assistenza. Sul punto si precisa che la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è prevista dall'art. 20, co. 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi

ed indennizzi si tenga conto “del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti in pendenza del tentativo di conciliazione”.”

4. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste di parte istante possono trovare parziale accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

Nel caso di specie l'istante contesta la ritardata attivazione del servizio Timvision e della consegna dell'apposito decoder necessario per la fruizione del servizio richiesti in data 02/07/2025 sul contratto in essere sulla linea telefonica 0862/XXX e sulla base di ciò chiede di procedere al riconoscimento dell'indennizzo per ritardata attivazione / interruzione del servizio Timvision, per la mancata risposta ai reclami ed all'annullamento di eventuali morosità pendenti oltre al rimborso per spese di assistenza e procedura.

Relativamente alla richiesta del riconoscimento dell'indennizzo per la ritardata attivazione/interruzione del servizio, ex artt. 4-6 dell'Allegato A alla D.347/18/CONS, dal 31/07/2025 al 30/09/2025, per un totale di 62 giorni, si precisa quanto segue.

L'istante ha dichiarato di avere richiesto in data 02/07/2025 l'attivazione del servizio Timvision e la contestuale consegna del decoder necessario per usufruire del servizio, sostenendo che decorsi i trenta giorni dalla richiesta, previsti dalle condizioni generali di contratto per la consegna e la relativa attivazione del servizio, il decoder non è stato consegnato e pertanto il servizio non è stato attivato.

Lo stesso, inoltre, dichiara di aver effettuato reiterati solleciti sfociati nell'invio di un formale reclamo concernente la problematica, avente quale identificativo id 9-783511356006 e che solo con estremo ritardo, nella data 30/09/2025, avveniva la consegna del decoder con la contestuale attivazione del servizio.

L'operatore convenuto, nelle proprie memorie difensive ha dichiarato che la parte istante fonda le proprie pretese sull'assunto secondo cui l'attivazione avrebbe dovuto avvenire entro 30 giorni e che invece dalle condizioni generali di contratto emerge che la fruizione del servizio Timvision presuppone una pluralità di requisiti tecnici e amministrativi (dispositivo, connessione, registrazione, ecc.) e che pertanto il contratto si configura come una fattispecie complessa, subordinata al corretto adempimento di obblighi anche in capo al cliente e che non può configurarsi automaticamente un inadempimento imputabile a Tim per il solo decorso del termine indicato.

A tal riguardo, va preliminarmente osservato che in base alla disciplina generale dell'onere della prova dettata dall'art. 2697 codice civile ed al principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15 77), il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art 1218 c.c., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Inoltre, in base alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni (delibera Agcom 179/03/CSP) e per consolidato orientamento Agcom, gli operatori sono tenuti a fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, anche sotto il profilo temporale. Ne consegue che, laddove l'utente lamenti il ritardo relativamente alla attivazione di un servizio rispetto alle tempistiche

stabilite nelle Condizioni di contratto o con lo specifico accordo delle parti, l'operatore, per escludere la propria responsabilità, è tenuto a dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze a lui non imputabili ovvero da problematiche tecniche non causate da sua colpa. In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione e non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo "formale" ai motivi tecnici, bensì l'utente deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto, così da poter scegliere, per esempio, se recedere dal contratto (Delibera Agcom n.116/11/CIR).

Dunque, provata la fonte negoziale del diritto dell'utente, spetta all'operatore dimostrare di aver posto in essere tutte le attività necessarie per dare seguito alla richiesta di attivazione del servizio nei tempi contrattualmente convenuti, provare che l'impossibilità della prestazione è stata determinata da circostanze o da problematiche tecniche ad esso non imputabili e tenere comunque informato il cliente sui tempi della realizzazione dell'intervento o gli eventuali impedimenti.

L'operatore convenuto nelle proprie memorie difensive si è limitato a dichiarare che il contratto si configura come una fattispecie complessa, subordinata al corretto adempimento di obblighi anche in capo al cliente e che non può configurarsi automaticamente un inadempimento imputabile a Tim per il solo decorso del termine indicato e che la fruizione del servizio Timvision presuppone una pluralità di requisiti tecnici e amministrativi (dispositivo, connessione, registrazione, ecc.), senza tuttavia produrre in atti la documentazione da cui risulti la presenza di impedimenti tecnici o logistici che abbiano inciso sulla tempestiva attivazione del servizio Timvision.

Nelle proprie memorie di replica parte istante sostiene che ci sia la presenza di evidenze fattuali: la prima è che risulta pienamente provata l'esistenza del contratto di attivazione sottoscritto dal XXX nella data del 02/07/2025, che risulta in atti che la stessa Tim S.p.A. abbia confermato che *“in data 02.07.2025 veniva richiesta l'attivazione del servizio TIMVISION con decoder”*, che non v'è nessuna contestazione

di parte convenuta circa la data effettiva di attivazione del servizio (30/09/2025) e che trattandosi di un ritardo nell'attivazione, va ricordato come l'unico onere a proprio carico sia quello di produrre in questa sede prova della richiesta contrattuale (Cassazione Sezioni Unite, sent. 13533/2001).

Dalla documentazione acquisita agli atti si riscontra la presenza della copia dello *screenshot* da quale emerge l'adesione all'offerta, la data in cui è avvenuta (02/07/2025), il riferimento all'intestatario, nonché il riepilogo dell'offerta con il relativo costo.

L'art. 6.1 delle condizioni generali di contratto, inoltre, statuisce che: *“Il Contratto si perfeziona, salvo casi specifici, con la consegna del Prodotto da parte di TIM entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione del Servizio”*.

Nel caso di specie, pertanto, si ritiene debba trovare applicazione l'art. 4, commi 1 e 3 della Delibera n. 347/18/CONS nei quali è previsto che *“1. Nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell'utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari a euro 7,50 per ogni giorno di ritardo. 3. Nel caso di servizi accessori è applicato per ogni giorno di ritardo l'importo di euro 2,50 fino a un massimo di euro 300 per ciascun servizio accessorio; se il ritardo riguarda esclusivamente servizi gratuiti si applica l'importo di euro 1 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 100 per ciascun servizio”*.

In considerazione della natura accessoria del servizio Timvision, dell'adesione all'offerta ad esso relativa in data 02/07/2025 e della sua avvenuta attivazione in data 30/09/2025, in applicazione delle predette norme regolamentari e delle previsioni delle condizioni generali di contratto, si ritiene che la parte istante abbia diritto al riconoscimento dell'indennizzo per la ritardata attivazione del servizio Timvision dalla data del 01/08/2025 fino al 30/09/2025.

La parte convenuta dovrà pertanto corrispondere un indennizzo pari ad € 150 (centocinquanta/00), per la ritardata attivazione del servizio per un periodo compreso tra l'01/08/2025 (vale a dire il trentesimo giorno non festivo dopo la data di stipulazione del contratto) e il 30/09/2025 (giorno dell'attivazione da parte dell'operatore del servizio richiesto) del servizio accessorio Timvision ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 c. 1 e 3 di cui al regolamento Indennizzi alla delibera Agcom 73/11/CONS s. m. i. così calcolato (€ 2,50 x 60 giorni).

Inoltre l'operatore convenuto dovrà provvedere alla regolarizzazione della posizione contabile dell'istante procedendo allo storno/rimborso parziale delle somme fatturate nel periodo intercorrente tra le date dell'01/08/2025 e del 30/09/2025 oggetto della presente istanza.

Relativamente alla richiesta di contestuale riconoscimento dell'indennizzo per l'interruzione del servizio e dell'applicazione dell'art. 6 della Delibera indennizzi si precisa che nel caso di specie non si è in presenza di una interruzione del servizio ma di una ritardata attivazione dello stesso che in quanto inattivo non poteva essere interrotto e malfunzionante condizione necessaria per il riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 4 del Regolamento indennizzi.

Relativamente alla richiesta di indennizzo per mancata o ritardata risposta ai reclami, si specifica quanto segue.

L'istante nelle dichiarazioni inserite nel formulario della presente istanza ha dichiarato: “ *Parte istante formulava pertanto reiterati solleciti, integrati con formale reclamo id 9-783511356006 . Il decoder veniva consegnato, con grave ritardo, solo nella data del 30/09/2025 con contestuale attivazione/possibilità di fruizione del servizio televisivo* ”.

L'operatore convenuto, nelle proprie memorie difensive , ha dichiarato che il reclamo prodotto risulta essere stato preso in carico con identificativo specifico (ID 9-

783511356006), che la presa in carico costituisce già riscontro ai sensi della normativa di settore specie ove la pratica sia ancora in lavorazione, aggiungendo che la parte istante non prova: il contenuto specifico del reclamo; la sua rituale trasmissione secondo le modalità previste; il decorso del termine regolamentare senza risposta.

Dall'esame della documentazione allegata in atti si desume la presenza della copia dello screenshot del documento in cui sono riportati: il numero di telefono 0862/XXX, la dicitura reclamo inoltrato e la frase: “ *Gentile cliente, grazie per averci contattato. Abbiamo preso in carico la tua richiesta con ID 9-783511356006 e ti risponderemo al più presto.*”

Ciò che si rileva, in assenza di prove della data in cui il documento sia stato generato è che lo stesso sia stato, come dichiarato dalla parte istante, richiesto per sollecitare l'attivazione del servizio Timvision e che la presa in carico, dichiarata dall'operatore convenuto, testimonia come la pratica fosse ancora in lavorazione.

La richiesta pertanto, assume una valenza di sollecito alla conclusione del procedimento di attivazione del servizio accessorio per il quale è stato riconosciuto il diritto all'indennizzo per la ritardata attivazione nei termini sopra precisati ed in ragione dell'assorbimento della nota in tale contesto temporale la richiesta di indennizzo per la mancata risposta al reclamo, posto che il servizio è stato attivato, non risulta essere meritevole di riconoscimento.

Relativamente alla richiesta di procedere al riconoscimento del rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura d'indennizzo, si specifica quanto segue.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 20, comma 6, della Delibera n. 194/23/CONS, che sancisce che “*Nella determinazione di rimborsi e indennizzi l'Organo Collegiale tiene conto del grado di*

partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione e può riconoscere altresì il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità".

Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti e delle difese svolte, non si ritiene esistente il presupposto di riconoscimento del rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione.

UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

1. Il Corecom Abruzzo accoglie parzialmente l'istanza presentata da XXX XXX, per il tramite dell'Avv. Antonio XXX XXX, nei confronti dell'operatore Tim Spa, per le motivazioni espresse in premessa.
2. La società Tim S.p.A. è tenuta a corrispondere in favore della parte istante l'indennizzo pari a € 150 (€ 2,50 x 1 servizio accessorio x 60 giorni) maggiorato degli interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza di definizione e sino al saldo effettivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del regolamento indennizzi di cui alla delibera Agcom 73/11/CONS ss. mm. ii., per la ritardata attivazione del servizio accessorio Timvision, per le ragioni espresse in premessa;
3. La società Tim S.p.A. è tenuta a regolarizzare la posizione amministrativo - contabile dell'istante provvedendo ad effettuare lo storno/rimborso delle fatture emesse, maggiorata degli interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza di definizione e sino al saldo effettivo, in riferimento ai periodi intercorrenti tra le date del 1/08/2025 e del 30/09/2025, per le ragioni sopra evidenziate;

4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259;
5. E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
6. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
7. La presente Delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom Abruzzo.

L'Aquila 18.08.2026

f.to Il Presidente

Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.